

Allegato "B" all'atto rep. n. 82717/42733

STATUTO

Preambolo

L'Asilo Infantile di Tauriano è sorto per volontà della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Tauriano, riunita in Assemblea il 27 gennaio 1931. Il Consiglio formato dai signori; Indri Angelo, Martina Antonio, Martina Ermenegildo, Indri Pietro, Ermacora Eugenio, Colautti geom. Giovanni, Martina Paolo, Argante Luigi, compilò il primo statuto dell'Asilo, gli diede vita ed il titolo di "Scuola Materna della Divina Volontà".

Apostolo appassionato ne fu il signor Antonio Tracanelli fu Carlo, che lo resse con amore e sacrificio fino alla sua morte, avvenuta il 1.4.1941. La signorina Regina Passudetti fu Antonio, insegnante nelle Scuole Elementari di Tauriano, lo assistette con la sua beneficenza in vita ed alla sua morte lo lasciò erede di quasi tutta la sua sostanza. Dal 1931 l'Asilo ebbe sempre vita florida. Per l'insegnamento si avvale di personale abilitato, diretto dalla competente ed appassionata opera di personale religioso. Fu chiuso soltanto durante l'invasione tedesco - casacca per la requisizione dei locali e per timore dei bombardamenti.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con lo stesso Decreto di approvazione dello Statuto, avvenuto con DPR n. 1796 del 9 ottobre 1951.

Dal dopoguerra, trasferitosi nella nuova sede edificata con il contributo volontario dei Taurianesi, ha accolto bambini provenienti da tutto il Comune, mantenendo alto il numero degli iscritti e la qualità del servizio.

Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 488/1971 del 28 febbraio 2001, la scuola materna è stata riconosciuta "scuola paritaria" ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62.

Per gli effetti del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ente morale IPAB "Scuola Materna della Divina Volontà" è stato trasformato in Fondazione e ha assunto la denominazione di "Fondazione Scuola Materna della Divina Volontà" con sede in Tauriano di Spilimbergo.

La Fondazione è subentrata nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'IPAB era titolare.

Articolo 1

Denominazione – Sede

E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DELLA DIVINA VOLONTA' E.T.S.".

Con sede in Spilimbergo (PN), frazione Tauriano. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

A far data dall'iscrizione della Fondazione al RUNTS, la denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Art. 2

Scopi, Finalità e Attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro: è una scuola libera, aperta a tutti, senza discriminazione sociale, razziale, economica e religiosa, fermo restando il principio di ispirazione cristiana che è alla base della sua fondazione.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare:

- curare l'educazione e l'istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola elementare, residenti nel Comune di Spilimbergo, assicurando la priorità del servizio in favore dei bambini della frazione di Tauriano. Nel caso si rendessero disponibili posti presso la scuola materna, saranno accolti anche bambini non residenti nel Comune di Spilimbergo. La Fondazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali;
- progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con altre strutture, enti ed associazioni, programmi di formazione per i docenti della scuola dell'infanzia e per i genitori;
- sostenere le famiglie in particolari condizioni di disagio, anche mediante l'ammissione gratuita dei minori ai servizi erogati;
- porre in atto iniziative volte al recupero e/o inserimento di bambini diversamente abili e/o disadattati, compatibilmente con le strutture della Fondazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibera in merito;
- programmare e realizzare iniziative di promozione culturale con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione permanente;
- collaborare con enti pubblici, istituzioni, fondazioni, associazioni ed organismi, anche privati senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione può stipulare con enti pubblici e organismi privati senza fini di lucro convenzioni per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari.

Per il migliore espletamento della attività previste dallo statuto, la Fondazione potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole o associate oppure a particolari strutture, nei limiti di cui alla vigente normativa.

La Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i., svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3

Patrimonio e Risorse finanziarie

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dai beni immobili di proprietà dell'ente;
- b. dai beni mobili;
- c. da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'ente;
- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

La Fondazione trae i suoi mezzi finanziari da:

- a. rendite derivanti dal patrimonio;
- b. contributi alle spese versati dai genitori, i cui figli partecipano alle attività della Fondazione;
- c. quote di iscrizione;
- d. contributi, anche statali, regionali e di enti pubblici o privati italiani ed esteri, corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto, nonché per lavori strutturali e per l'acquisto di impianti e/o attrezzature;
- e. eventuali entrate per attività, anche di natura commerciale e comunque svolte in maniera secondaria e strumentale, direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, provenienti da servizi prestati dalla Fondazione;
- f. oblazioni;
- g. ricavato di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- h. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La Fondazione può ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura, che vanno ad incrementare il patrimonio della stessa, e può esercitare attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

Art. 4

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo.

È organo della Fondazione anche il Revisore legale dei conti di cui all'art. 12 qualora esso sia costituito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Non può essere nominato membro degli organi e degli uffici della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è sottoposto a li-

quidazione giudiziale, colui che è soggetto a procedura di amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero è stato o è sottoposto a misura di prevenzione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la corresponsione ad amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo e di Revisione e a chiunque rivesta cariche all'interno della Fondazione compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, in ogni caso non superiori a quelli previsti in analoghi enti operanti nel medesimo ambito delle attività di cui all'art. 2. Il tutto nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

A detti soggetti, per la partecipazione a riunioni, convegni e quant'altro nell'interesse della Fondazione, spetta in ogni caso la rifusione delle spese vive sostenute per viaggi e trasferte, che devono essere debitamente autorizzate e documentate.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- dal parroco pro tempore della Parrocchia di Tauriano;
- da due cittadini, eletti dal Consiglio di Amministrazione della Società Operaia di Tauriano e dal Consiglio della Società Latteria di Tauriano riuniti in seduta congiunta. In caso di estinzione di una delle società, entrambi i consiglieri saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione della Società ancora attiva, o dall'ente eventualmente risultante dalla loro fusione. Nel caso di estinzione di entrambe le società, i due consiglieri saranno eletti l'uno dalla Parrocchia di Tauriano di Spilimbergo, l'altro dalla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) della Provincia di Pordenone;
- da un cittadino nominato dal Sindaco di Spilimbergo;
- da un cittadino nominato dalla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) della Provincia di Pordenone.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La designazione dei Consiglieri è intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, da parte dell'ente designante, del quale ciascun membro non deve essere dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente e un vice Presidente.

Art. 6

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inerenti alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed alla amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

Restano, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione, i seguenti provvedimenti deliberativi:

- approvazione dello statuto e dei regolamenti e loro modificazioni;
- delibera di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del piano degli investimenti;
- alienazione o acquisto dei beni mobili ed immobili, nonché costituzione di diritti sui medesimi, reinvestimento dei proventi derivanti dalle dismissioni patrimoniali nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie;
- accettazione o rifiuto di donazioni, eredità, lasciti e legati;
- assunzione di mutui;

- ricorso ad azioni giudiziarie e transazioni;

- istituzione di nuovi servizi, ampliamento di quelli esistenti o loro soppressione;

- approvazione delle rette e delle tariffe dei servizi;

- approvazione della programmazione didattica e del piano annuale dell'offerta formativa;

- approvazione del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità scolastica;

- approvazione della dotazione organica;

- nomina e revoca del Segretario o dei collaboratori;

- nomina e revoca dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti;

- nomina e revoca, al proprio interno, del Presidente e del Vice Presidente;

- istituzione di comitati tecnici, commissioni temporanee o permanenti, per il miglior funzionamento della Fondazione, che operano sotto la direzione del Presidente o suo delegato.

Art. 7

Adunanze del Consiglio e Votazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e al rendiconto preventivo.

L'invito alle adunanze, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritto dal Presidente ed inviato al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni avvengono per appello nominale. Deve procedersi a votazione a schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le delibere relative alla modifica dello statuto e alla alienazione di beni immobili debbono essere assunte con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Ente devono essere assunte almeno con il voto di 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri.

I Consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano tuttavia

presenti ai fini della validità della seduta.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può decidere la presenza del Coordinatore della scuola materna, del revisore del conto o persone estranee quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati.

Art. 8

Decadenza

I consiglieri che senza giustificazione non intervengano a tre sedute consecutive di Consiglio di Amministrazione vengono dichiarati decaduti.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso, il Presidente richiederà all'organo cui spetta la nomina la sostituzione del membro decaduto.

Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

Art. 9

Compiti del Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- firma gli avvisi di convocazione del Consiglio e predispone l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio di Amministrazione e dirige le adunanze;
- adotta, in caso di urgenza e quando il Consiglio non possa essere prontamente convocato, i provvedimenti che si rendano necessari informando il Consiglio alla prima seduta utile per la ratifica;
- è responsabile della gestione ordinaria e della gestione economico - finanziaria della Fondazione;
- predispone annualmente la bozza di bilancio preventivo e consuntivo, del programma della attività e della relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- sovrintende all'attività del Segretario e del personale, adottando in caso d'urgenza i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- firma gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Genitori e predispone l'ordine del giorno;
- presiede l'Assemblea dei Genitori e dirige le adunanze;
- espleta ogni altro adempimento attribuitogli dalle leggi o dai regolamenti;
- può delegare parte dei propri poteri al vice Presidente.

Art. 10

Compiti del vice Presidente

Il vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, o su delega dello stesso Presidente o del consiglio.

Art. 11

Bilancio della Fondazione

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere reimpiegati nell'attività della Fondazione o comunque incrementare il patrimonio della stessa.

In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e/o utili, nonché fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio degli amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.

Eventuali utili o gli avanzi di gestione andranno impiegati esclusivamente per il raggiungimento della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 30 aprile di ogni anno, com-

prensivi della relazione sull'attività svolta e da svolgere. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al Direttore e a eventuali incaricati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Art. 12

Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo anche monocratico, che resta in carica per 5 (cinque) esercizi e può essere confermato solo per una volta consecutiva. L'organo di controllo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nel caso in cui non sia nominato un Organo di Vigilanza, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo ed è adottato obbligatoriamente qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13

Personale dipendente, segretario e collaboratori

La nomina, la revoca, la dotazione organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono disciplinati dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione affida ad un Segretario, sotto la vigilanza del Presidente, il disbrigo e compimento degli affari deliberati, la tenuta dei registri contabili, del protocollo ed archivio, la formazione e l'aggiornamento degli inventari, la formazione dei processi verbali delle sedute nel registro delle delibere, la formulazione di i-

potesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione degli Organi della Fondazione, nonché ogni altro adempimento connesso al normale e corretto funzionamento della Fondazione. Al Segretario spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Per funzioni svolte, per conto della Fondazione, da professionisti o consulenti si procederà con contratti che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Assemblea dei genitori

Al fine di consentire una maggiore partecipazione della famiglia nell'azione educativa della scuola, può essere costituita un'Assemblea dei genitori, con compiti consultivi e di proposta sulle iniziative da attuare in favore dei minori e delle famiglie. L'Assemblea viene convocata, con avviso scritto, dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno per l'illustrazione delle iniziative in programma e la verifica degli obiettivi raggiunti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i genitori che usufruiscono del servizio. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente nomina tra i presenti un Segretario, con compiti di redigere il verbale, che andrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15

Libri Obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri di cui sopra, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Scioglimento e rinvio normativo

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica, il quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

F.to Paolo Zaghet

F.to Gaspare Gerardi